

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 129529, con la quale la Sig.ra Puleri Loredana, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 02/11/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 95638 del 03/09/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico che la Sig.ra Puleri Loredana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 02/11/2018;
- VISTA la nota prot. n. 189156 del 07/08/2018, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 100834 del 14/09/2018 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2019;
- VISTO il DA n. 3998 del 29/08/1986, registrato alla Corte dei Conti il 24/10/1986, reg. n. 8, fgl. n. 370, con il quale la predetta dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica 31/12/1985 ed economica 01/12/1986 nella qualifica di assistente amministrativo;
- VISTO il DDS n. 7200 del 16/12/2002 con il quale alla Sig.ra Puleri Loredana sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 9 e giorni 15;
- VISTO il DDS n. 1991 del 06/04/2018 con il quale alla Sig.ra Puleri Loredana sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 2 e mesi 3;
- VISTO il DDG n. 7569 del 28/07/2004 con il quale la Sig.ra Puleri Loredana, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la Sig.ra Puleri Loredana a decorrere dal 31/12/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/12/1986 al 31/12/2018	32	1	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 7200 del 16/12/2002)	5	9	15
Servizio ricongiunto (DDS n. 1991 del 06/04/2018)	2	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	1	15

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra PULERI LOREDANA, nata a xxxxxx l'xxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipla